

COMUNE DI SANDIGLIANO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DEL REVISORE N. 5 DEL 19 luglio 2019

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 25/07/2019 AVENTE AD OGGETTO "D.LGS. 267/2000 ARTICOLI 175 E 193 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE COMPRENDEnte LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021"

Il sottoscritto dott. Ernesto Carrera, Revisore dei conti del Comune di Sandigliano, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n°9 del 18/04/2018;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 19 del 25/07/2019 avente ad oggetto "D.Lgs. 267/2000 articoli 175 e 193 - Variazione di assestamento generale comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2019/2021";

Richiamato l'art. 239 - comma 1, lett. b) n.2 - del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

considerato

– Che l'art. 193 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000 prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

- Che il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”* disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale del bilancio;
- Che l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 luglio il termine per deliberare l'assestamento generale del bilancio;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che

- Per l'esercizio 2019 l'assestamento generale del bilancio per gli enti resta fissato al 31 luglio e che pertanto entro questa data occorre procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le misure per ripristinare il pareggio;
- In sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla. A tal proposito Arconet rispondendo alla faq n°7 ha precisato che: *“l'art. 193 del TUEL non prevede come obbligatoria la verifica sullo stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'art. 147-ter, comma 2 del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi”*;
- Per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle derivanti dall'accensione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da alte entrate in conto capitale con riferimento a squilibri in parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Rilevato che:

- 1) Permangono gli equilibri generali del bilancio;
- 2) Si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi rispetto all'importo accertato nel rendiconto 2018 a seguito dell'annullamento dei debiti di importo residuo inferiore a € 1.000,00 presenti nei ruoli consegnati all'Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia SpA) dal 2000 al 2010 disposto dall'articolo 4 comma 1 del D.L. 119/2018. Tale riduzione è quasi interamente compensata dall'accantonamento appositamente operato nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e pertanto non genera alcuno squilibrio o disavanzo;
- 3) Non si profilano variazioni di rilievo nella consistenza dei residui passivi;
- 4) La gestione di cassa permette la formazione di un saldo finale positivo;

- 5) Sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 relativamente al limite per le spese di personale;
- 6) È rispettato il limite di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le spese di personale a tempo determinato e lavoro temporaneo/occasionale;
- 7) Non si ravvisa la necessità di operare accantonamenti per rischi di soccombenza in contenzioso;
- 8) Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione del Consiglio comunale che qui si intende integralmente trascritta con i relativi allegati per formare parte integrante e sostanziale del presente parere;

Esaminati i prospetti allegati alla deliberazione:

- Allegato 1 – Dati di interesse del Tesoriere (Variazioni di entrata)
- Allegato 2 - Dati di interesse del Tesoriere (Variazioni di spesa)
- Allegato 3 – Equilibri di bilancio previsti al 31/12/2018
- Allegato 4 – Stato di attuazione dei programmi

Il sottoscritto dott. Ernesto Carrera, Revisore dei conti del Comune di Sandigliano;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso il sottoscritto revisore di conti

ESPRIME

Parere favorevole, sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale n° 19 del 25/07/2019 avente ad oggetto "D.LGS. 267/2000 ARTICOLI 175 E 193 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE COMPRENDEnte LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021"

Sandigliano, 19 luglio 2019

IL REVISORE DEI CONTI

Firmato digitalmente

(Dott. Ernesto Carrera)

